

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 99

a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Menghi, Marinangeli, Antonini, Ausili

presentata in data 14 marzo 2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1997, N. 57
(ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA
ROSSA E DI FRASASSI)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 57/1997)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi) è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Gestione del Parco)

1. Per la gestione del Parco è costituito apposito ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali".

2. Il consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è composto da:

- a) tre rappresentanti della Regione;
- b) un rappresentante per ciascun Comune e per la Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco;
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il presidente del consiglio direttivo è nominato dalla Giunta regionale."

Art. 2

(Subentro all'Unione montana Esino Frasassi)

1. L'ente di cui all'articolo 3 della l.r. 57/1997, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, subentra all'Unione montana Esino Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Unione montana dell'Esino Frasassi e il nuovo ente di gestione definiscono d'intesa i tempi e le modalità del subentro, che deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

2. In caso di mancato accordo entro il termine indicato al comma 1, provvede la Giunta regionale.

3. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni della l.r. 13/2012.

Art. 4*(Abrogazione)*

1. L'articolo 4 della l.r. 57/1997 è abrogato.

Art. 5*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.